



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO A "ISTITUZIONE DI COMMISSIONE TEMPORANEA SPECIALE E D'INCHIESTA - ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE BOSELLI GIANCARLO (INDIPENDENTI) –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 44 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale testualmente recita:

“Il Consiglio Comunale ... o m i s s i s ..., a maggioranza assoluta dei membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine di inchiesta e di garanzia sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo stato e dal regolamento comunale.”

Visto l'articolo 19 del regolamento del Consiglio Comunale “Le commissioni temporanee speciali e d'inchiesta”, che recita:

1. *Le commissioni temporanee speciali e d'inchiesta vengono istituite con apposita deliberazione del Consiglio comunale.*
2. *Le commissioni temporanee speciali si compongono di un numero variabile di consiglieri, determinato di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza e un'equa presenza di entrambi i sessi. Esse vengono costituite allo scopo di esperire indagini conoscitive, di esaminare argomenti di particolare interesse e carattere eccezionale e di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, presentando relazioni e proposte al Consiglio.*
3. *Le commissioni temporanee d'inchiesta si compongono di tre o di cinque consiglieri su determinazione del Consiglio all'atto dell'istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti. Esse vengono istituite, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, allo scopo di effettuare accertamenti e indagini sull'attività dell'amministrazione comunale.*
4. *Nell'atto deliberativo di istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.*
5. *I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.*
6. *La commissione nomina nel proprio seno il presidente il quale designa, su indicazione del Segretario generale, un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. La presidenza deve essere attribuita ad un componente della minoranza consiliare quando alla commissione speciale e d'inchiesta il Consiglio comunale abbia espressamente attribuito una natura di controllo o di garanzia.*
7. *Il presidente convoca e presiede i lavori della commissione.*
8. *Al termine dei lavori, il presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.*
9. *La relazione del presidente e l'eventuale relazione di minoranza vengono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per ragioni plausibili o per esigenze del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento ulteriore, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un ulteriore periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale nuovo periodo dovranno comunque essere consegnate una o più relazioni.*
10. *La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi. Alla commissione non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se*

non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. La commissione ha facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento di cui è competente.

11. *Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti stabilite dal successivo articolo 21.*

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, una Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sulla gestione del progetto di BIODIGESTORE da parte di CEC e ACSR, finalizzata, in particolare, alla raccolta di tutti gli elementi e le informazioni atte a chiarire tutte le procedure e le attività messe in atto da parte di tutti gli enti preposti alla richiesta del finanziamento per la sua realizzazione;
- 2) di stabilire che la Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia, di cui al precedente punto 1):
 - avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di insediamento della Commissione stessa, con la possibilità di proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni aggiuntivi;
 - alla scadenza del predetto termine la Commissione decadrà automaticamente, anche se non avrà prodotto alcuna relazione finale;
 - dovrà provvedere a relazione al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell'indagine svolta nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui sopra, depositando presso l'Ufficio di Segreteria un'unica Relazione finale allegando tutta la documentazione acquisita e/o prodotta. Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione possono, anche concludersi con due Relazione finali dell'indagine e con contenuti diversi;
 - è costituita da n. 5 componenti Consiglieri Comunali, di cui due in rappresentanza della minoranza:
 - *
 - *
 - *
 - *
 - *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Attesa la necessità di provvedere stante l'urgenza dell'inizio e della conclusione dell'indagine;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.